

Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

Publicata nel B.U. Calabria 5 maggio 2014, n. 20.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- con la *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* è stato disposto il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.";

- *l'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013* ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;

- *l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 24/2013* con il quale è stato disposto l'accorpamento dei cinque Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38*, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP con la finalità di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali;

- *l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2013* che definisce le norme procedurali in ordine al processo di accorpamento e stabilire, ai commi 1 e 2 la nomina di un commissario straordinario ed al comma 3 l'obbligo per il commissario di procedere alla redazione di una relazione ricognitiva in ordine ai seguenti aspetti gestionali, amministrativi e finanziari: lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria; i progetti/interventi in corso di realizzazione. La stessa relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente;

- *l'articolo 3, comma 6*, dispone che con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.

VISTA la deliberazione n. 291/2013 con la quale la Giunta regionale, in esecuzione di quanto stabilito nell'*articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013*, ha provveduto a disporre l'esecuzione degli adempimenti previsti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 agosto 2013, n. 111 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'*art. 2 della L.R. n. 38/2001*, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 commi 1 e 3 della L.R. n. 24/2013*.", che ha individuato il Dirigente generale del Dipartimento Attività produttive dott. Pasquale Monea quale Commissario straordinario autorizzato all'esecuzione di quanto stabilito dalla *L.R. n. 24/2013* e dello stesso D.P.G.R. n. 111/2013;

VISTO che l'*articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013* dispone che "Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.";

TENUTO CONTO che:

- il Commissario straordinario ha già provveduto alla redazione della relazione ricognitiva di cui all'articolo 3, comma 4, ed alla trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale per la conseguente assegnazione alla competente Commissione consiliare;

- la suddetta relazione ha delineato un quadro complessivo di risorse economiche, finanziarie, patrimoniali, umane e progettuali che consentono ampi margini di ristrutturazione e maggiore efficienza ed efficacia all'azione consortile nel solco del processo di sviluppo e competitività del sistema economico territoriale ed imprenditoriale regionale, coerentemente con un sostanziale miglioramento dell'azione amministrativa e gestionale delle funzioni pubbliche verso il sistema economico regionale;

- il procedimento di accorpamento, tra l'altro, permette il conseguimento degli obiettivi individuati dal legislatore regionale nell'*articolo 1 della L.R. n. 24/2013* ed in particolare di razionalizzazione della spesa e di riequilibrio dei costi;

RITENUTO necessario che il Commissario straordinario, alla luce delle risultanze della relazione ricognitiva, proceda - secondo precisi indirizzi e direttive - al completamento del procedimento di accorpamento ed alla piena ed equilibrata attuazione di quanto stabilito all'*articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013* e rispettando i principi generali di cui all'articolo 1 della stessa legge;

VISTA la Delib.G.R. 30 maggio 2013, n. 198 con la quale l'avv. Pasquale Monea è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento 5 "Attività Produttive";

VISTO il D.P.G.R. 3 giugno 2013, n. 75, con il quale è stato conferito all'avv. Pasquale Monea l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 5 "Attività Produttive";

Su proposta congiunta del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore alle Attività Produttive, Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) Di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'allegato documento di indirizzo "Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della *L.R. n. 24/2013*", per l'accorpamento dei Consorzi di cui alla *L.R. n. 38/2001*, descrittivo delle procedure organizzative, civilistiche ed amministrative da attuare, a cura dello stesso Commissario straordinario, di cui al D.P.G.R. n. 111/2013, in esecuzione e continuazione del processo di accorpamento di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 24/2013* e di costituzione ed avvio del CORAP.

2) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale ad emanare, in esecuzione delle disposizioni normative della *L.R. n. 24/2013*, un proprio decreto per l'assegnazione al Commissario straordinario, per l'esecuzione di quanto disposto al punto 1), delle funzioni e dei poteri di cui all'*articolo 6, comma 3, della L.R. n. 24/2013* per l'esecuzione dei procedimenti civilistici ed amministrativi specificati e previsti dalla stessa *L.R. n. 24/2013* ed in specie: per proseguire il procedimento di accorpamento e per l'esecuzione delle funzioni di cui all'*articolo 5, comma 4 della legge regionale di riordino e delle disposizioni di cui alla L.R. n. 38/2001*.

3) Di stabilire, nel medesimo decreto di cui sopra, che a seguito delle acquisizioni delle ulteriori funzioni di cui al punto 2) al Commissario, fatta salva l'onnicomprensività del trattamento economico, è riconosciuto, a carico delle singole ASI e del successivo CORAP, quali enti pubblici economici di diritto privato, il rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, ivi comprese le spese di utilizzo dell'autovettura riferite alle esigenze di servizio ivi compresi gli spostamenti dal domicilio ovvero dalla residenza verso e dal luogo di lavoro, in analogia al *D.P.C.M. 3 agosto 2011* in materia di utilizzo di autovetture di servizio nella pubblica amministrazione in G.U. 14 settembre 2011.

- 4) Di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio regionale della Calabria per la formulazione del parere da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'*art. 3, comma 6 della L.R. n. 24/2013*.
- 5) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare ed ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013* ad istituire, mediante successivo e specifico decreto, il CORAP per consentire l'avvio e la prosecuzione delle procedure di accorpamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale citata.
- 6) Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina del Revisore unico ai sensi della vigente normativa.
- 7) Di stabilire che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento e dagli atti conseguenti e derivanti gravano sui bilanci dei Consorzi oggetto del processo di accorpamento.
- 8) Di notificare il presente provvedimento al Commissario straordinario, nominato con D.P.G.R. n. 111/2013, ed al Dipartimento regionale Attività produttive.
- 9) Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della *legge regionale 6 aprile 2011, n. 11*.
- 10) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Allegato

Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della L.R. n. 24/2013

Con il presente documento di indirizzo e direttive si provvede a fornire al Commissario straordinario le indicazioni operative e gestionali di applicazione della *legge regionale n. 24/2013* in ordine a due questioni.

La prima, riguarda il processo di condivisione delle funzioni tra l'ente accorpante (CORAP) e gli enti accorpati (Consorzio industriali di cui alla *L.R. n. 38/2001*) nella fase precedente alla conclusione del processo civilistico/amministrativo di accorpamento, come indicato nell'art. 5 della legge citata.

In particolare i commi 1 e 2 stabiliscono che:

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.

Di conseguenza, l'articolo 3, contenente le norme procedurali da applicare, dispone al comma 7 che:

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

ed al successivo comma 9:

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

Pertanto, il processo di accorpamento dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, avviene senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione, nemmeno giudiziale, dal rispettivo ente incorporante, nel caso di specie il CORAP, che continua ad esercitare le funzioni attribuite dalla normativa vigente e con l'utilizzo di tutte le risorse umane, finanziarie, materiali ed immateriali e subentrando già nei rapporti attivi, passivi e di natura contabile.

È evidente che il legislatore ha inteso disporre un procedimento di continuità dei processi amministrativi di natura pubblica al fine di garantire l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del nuovo ente. Ed è altrettanto evidente che tale esigenza di continuità richiede la rapida definizione di un quadro giuridico ed amministrativo certo e pienamente operativo dal lato del CORAP e, conseguentemente di un modello organizzativo e procedurale.

Tale indicazione è rafforzata dall'articolo 5, comma 4:

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore

della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

Il presente comma è rafforzativo dell'intendimento del legislatore in ordine alla immediata continuità dell'esercizio delle funzioni direttamente in capo al CORAP, già attivo dal 17/05/2013 data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2013.

Quindi, il presente quadro normativo traccia una inequivocabile condizione di gestione unitaria ed operativa al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2013. Tale condizione di unitarietà è stata sancita nel D.P.G.R. n. 111/2013, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario, allorché lo stesso è stato autorizzato ad:

"emanare propri atti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di attuazione dei principi e delle norme richiamate dalla L.R. n. 24/2013, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali coerenti e connesse con la legge regionale richiamata e dagli indirizzi strategici e di programmazione coerenti e connessi di emanazione comunitaria, nazionale e regionale.";

"porre in essere, per i poteri conferiti in materia dalla L.R. n. 38/2001 e dai rispettivi Statuti e regolamenti consortili vigenti, il modello organizzativo più idoneo agli scopi e ad agli obiettivi previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 (comma 1), dall'articolo 3 (commi 4, 7, 9) e dall'articolo 5 e di ogni altro riferimento normativo e programmatico compatibile con le finalità e con gli obiettivi della L.R. n. 24/2013.";

In ragione di ciò, per consentire la piena attuazione di quanto disposto dalla legge regionale di riordino è necessario che:

1) si provveda alla piena operatività, organizzativa e funzionale, del CORAP mediante l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale, integrativo del D.P.G.R. n. 111/2013 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'*art. 2 della L.R. n. 38/2001*, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 commi 1 e 3 della L.R. n. 24/2013*.", per attribuire al Commissario straordinario la rappresentanza legale dell'ente istituito, *ex legge*, e le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3 e consentire il pieno e completo esercizio di quanto normativamente disposto all'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 5, comma 4.

La formulazione del decreto di cui al punto 1 consente di dare operatività ed attuazione alla determinazione legislativa, senza alcun costo per il bilancio regionale in quanto si concentrano tutte le funzioni in capo al Commissario straordinario. Nel contempo, il procedimento civilistico è attivabile con la contestuale istituzione dell'ente accorpante (CORAP) e l'attribuzione della rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

In conseguenza di ciò, il Commissario è autorizzato a provvedere, nel quadro normativo disposto dai principi di cui all'*articolo 1 della L.R. n. 24/2013* e dei Collegati alle Finanziarie

regionali relativamente alla razionalizzazione dei costi ed alla efficienza ed efficacia della spesa a:

- proporre un modello organizzativo delle funzioni del CORAP assorbenti quelle dei Consorzi di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, selezionando le attività da centralizzare e gestire in modo unitario anche attraverso la costituzione di uffici comuni, modificando le piante organiche dei Consorzi ed i loro regolamenti organizzativi e procedurali;

- nel rispetto dei principi normativi ed organizzativi definiti dal processo di *spending review*, nazionale e regionale, il Commissario deve provvedere ad analizzare, valutare e rideterminare le assegnazioni del personale e dei dirigenti, procedendo - per i dirigenti ed i quadri - ad una analisi ed una revisione, anche economica, dei contratti per garantire: equilibrio nei contenuti contrattuali e finanziari, con prioritario rispetto ai contratti nazionali vigenti, e chiarezza negli obiettivi, nei risultati e nei criteri di determinazione del raggiungimento degli stessi e perseguendo finalità di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in coerenza con le indicazioni programmatiche regionali e le disposizioni di carattere dispositivo ed impositivo previsti dagli interventi e dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle leggi di stabilità;

- Nei termini in cui sia applicabile, il modello organizzativo disposto dal Commissario dovrà tener conto delle funzioni di legge, delle conseguenti esigenze di servizio e di finalità pubbliche e da ciò dovranno derivare necessari, significativi e concreti risparmi di spesa.

Il Commissario straordinario, nelle more dell'istituzione del CORAP, dovrà provvedere a definire e presentare, previo esame da parte del Dipartimento Attività produttive, alla Presidenza della Giunta regionale: un piano programmatico in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali e di politica industriale compatibile e/o estensibile al CORAP e compatibile con le indicazioni programmatiche comunitarie, nazionali e regionali; un quadro analitico/descrittivo delle funzioni, dell'articolazione territoriale, delle interrelazioni e correlazioni tra il CORAP e gli enti soci in materia di politica economica ed industriale, di sviluppo delle imprese e di politica industriale compatibile con il quadro normativo, programmatico e finanziario; un modello organizzativo del CORAP; uno statuto ed un regolamento di organizzazione.

La seconda, riguarda il processo civilistico di accorpamento previsto dalla normativa regionale e che deve essere coerente ed equilibrato in termini amministrativi, di finanza pubblica, per la tutela dei soci specie quelli pubblici, e in termini civilistici come previsto dalla vigente normativa.

Il procedimento di accorpamento è attivabile con la primaria istituzione dell'ente accorpante (CORAP) attribuendo la rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

Il Commissario provveda successivamente a predisporre e presentare gli atti di cui all'*articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) della L.R. n. 24/2013*.

L'accorpamento dovrà, necessariamente, assumere come base di riferimento i contenuti ed i dati della relazione ricognitiva già predisposta dal Commissario straordinario, ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dall'*articolo 3 comma 4, della L.R. n. 24/2013*. Il Commissario è autorizzato ad aggiornare i dati economici, finanziari e patrimoniali sino alla data di costituzione del CORAP prestando particolare attenzione e verificando le partite contabili dei beni patrimoniali e le quote di partecipazioni dei soci consortili; gli stessi dati di bilancio devono essere asseverati dagli organi di revisione interni, o se ritenuto dal Commissario, da organi di certificazione esterni all'ente.

Con la legge regionale di riordino (*L.R. n. 24/2013*), il legislatore per unificare gli attuali Consorzi industriali, *ex L.R. n. 38/2001*, nel CORAP ha già individuato l'accorpamento come risultante di un processo di fusione per incorporazione. In particolare, con riferimento al procedimento civilistico, il Commissario straordinario dovrà necessariamente conformare i propri atti al seguente quadro di riferimento metodologico:

- formare un "un unico organismo economico" attraverso la concentrazione civilistica, fiscale e amministrativa in capo ad un unico soggetto - pertanto il Commissario procederà ad individuare un Consorzio ASI su cui far confluire tutte le posizioni attive, passive, economiche e finanziarie degli altri quattro enti consortili.
- dall'accorpamento delle cinque ASI non si deve creare un nuovo soggetto giuridico bensì si procederà, a cura del Commissario, alla cancellazione (al Registro delle Imprese tenuto presso le relative Camere di Commercio competenti) dei quattro enti consortili e la prosecuzione del quinto ente che "ingloba" gli altri.
- il CORAP verrà istituito, assumendo la propria soggettività giuridica attraverso un Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'*art. 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013*; tale D.P.G.R. determinerà la fusione per accorpamento dei 5 Consorzi in un unico soggetto giuridico, non in qualità di nuovo ente costituito bensì inglobando l'attivo ed il passivo di 4 Consorzi nel quinto scelto come inglobante.
- il Commissario provvederà a determinare un fondo consortile unico, secondo le risultanze della ricognizione già effettuata, le vigenti normative in materia e le prassi amministrative e contabili applicabili, di natura pubblica e privata e tenendo conto dei principi legislativi e delle disposizioni normative nazionali e regionali.
- le partite contabili di ogni singolo Consorzio accorpato rimangono distinte nelle voci creditorie e debitorie, secondo le determinazioni organizzative, amministrative e procedurali che il Commissario provvederà a definire ed attuare, sino al completamento del processo di accorpamento.

Su proposta del Commissario Straordinario e del Dipartimento Attività Produttive, la Giunta regionale provvederà alla formulazione delle modifiche della *L.R. n. 38/2001* per avviare, in tempi rapidi, l'iter presso la Commissione Consiliare del Consiglio Regionale; la nuova *legge n. 38* dovrà essere rimodulata secondo i principi e le disposizioni della *legge n. 24/2013*, del quadro programmatico e legislativo comunitario, nazionale e regionale e tener conto del nuovo quadro programmatico e organizzativo del CORAP.

Si conferma e si dispone che l'incarico di Commissario Straordinario non comporta costi per la Regione Calabria e che, tali costi, rimangono ad esclusivo carico dei Consorzi ASI e successivamente del CORAP.

Il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. n. 111/2013, continua ad esercitare le funzioni normative e statutarie degli organi sociali dei Consorzi ASI e mantiene la rappresentanza legale degli stessi enti consortili, sino alla completa cancellazione di tali enti consortili dai rispettivi Registri delle imprese.
